REGOLAMENTO (CEE) N. 1737/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1235/89 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle uova le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo [5], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione [6] indica le voci o sottovoci dei prodotti relativamente ai quali in certi casi non viene presa in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America;

considerando che alla luce delle circostanze che caratterizzano attualmente la situazione nella Repubblica democratica tedesca e delle loro ripercussioni sul mercato, è opportuno non procedere alla fissazione di restituzioni per i prodotti del settore delle uova e del pollame destinati a tali paese; che è opportuno altresì non prendere in considerazione la mancata fissazione delle restituzioni ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione concessa;

considerando che è opportuno aggiungere ai prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 109/80 quelli contemplati nel codice NC 1602 39 11, per i quali non è fissata alcuna restituzione all'esportazione negli Stati Uniti d'America e la Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione [7], è stato sostituito dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [8];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 109/80 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

« La mancata fissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0105 11, 0105 19, 0207 (esclusi i codici NC 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50), 0407, 0408 e 1602 39 11 esportati verso gli Stati Uniti e la Repubblica democratica tedesca, non è presa in considerazione:

— ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*),

— ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (**).

(*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(**) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 1990.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.
(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.
(6) GU n. L 14 del 19. 1. 1980, pag. 30.
(7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(8) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione